

## **Regolamento contributi**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/90 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Varzo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad Associazioni, Istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

## **TITOLO I - CONTRIBUTI**

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

**a)** alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;

**b)** con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;

**c)** alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi;

**d)** rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 Lett. f) della L. 266/91;

**e)** alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;

**f)** ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

**g)** ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

**h)** ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;

**i)** a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

### **Art. 3 – Competenze**

1. La posizione organizzativa, con riferimento al settore ad essa affidato, provvederà all'assegnazione e all'erogazione dei contributi, dopo aver acquisito l'atto di indirizzo della Giunta Comunale e vi provvederà:

- con propria determinazione per la concessione di contributi in denaro o vantaggi economici
- con proprio provvedimento per la concessione di aiuti organizzativi
- con buono economale quando di tratta di acquistare oggettistica, materiale di consumo, attrezzi non ascrivibili a contratti di fornitura già attivi, non programmati, da acquistare in forma minuta presso fornitori diversi, qualora ogni singola fornitura risulti inferiore o uguale ad € 100,00 più IVA.

2. Non è consentito e non costituisce contributo il pagamento diretto da parte del Comune di fornitori del beneficiario.

#### **Art. 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili**

1. I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, fermo restando il rispetto della legge n. 135/2012.

2. Gli interventi del Comune assumono la forma di:

- a) contributi in denaro, ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute;
- b) vantaggi economici, ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia;
- c) messa disposizione di beni comunali immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, etc.);
- d) oggettistica, quando trattasi di coppe o targhe o di altri oggetti individuati, o materiale di consumo.

#### **Art. 5 - Settori di intervento**

1. Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività, in armonia con le norme dello Statuto Comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale.

2. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione Comunale;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

#### **Art. 6 - Destinatari**

1. La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, persone giuridiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati per iniziative specifiche che non abbiano fine di lucro. Sono esclusi i partiti politici, le associazioni sindacali e gli organi ad essi riconducibili.

2. I contributi possono essere concessi anche a persone fisiche per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

3. Il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti sul territorio.

#### **Art. 7 – Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno**

1. La concessione delle varie forme di sostegno e o contributo è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;

- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

#### **Art. 8 -Istruttoria -Conclusioni del Procedimento**

1. La richiesta di contributo viene trasmessa all'Assessore interessato e assegnata al Responsabile del Settore competente.
2. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e richiede le integrazioni necessarie che devono essere presentate entro 10 giorni.
3. Il procedimento si conclude entro 30 giorni a far data dal giorno di presentazione della istanza, ed è comunicato al richiedente per iscritto dopo la valutazione della Giunta Comunale.

#### **Art.9- Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi**

1. Qualora non sia possibile accogliere – in tutto o in parte - l'istanza per esaurimento dei fondi stanziati, il Responsabile del Settore competente lo comunica per iscritto ai richiedenti.

#### **Art. 10 – Rendicontazione ed erogazione del contributo.**

1. I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa acquisizione e verifica, da parte del Responsabile del Settore competente, della rendicontazione dell'iniziativa, sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante.
2. La rendicontazione dovrà contenere:
  - a) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
  - b) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
  - c) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
3. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia di tutte le pezze giustificative, valide a norma di legge, delle spese sostenute, previa esibizione degli originali, se richiesti, al responsabile del procedimento che attesterà la corrispondenza con gli originali con apposita annotazione sulle copie.
4. Il Comune non può erogare - in via diretta e a vantaggio di singoli soci o aderenti ad associazioni e gruppi di cui al primo comma dell'art. 6 - compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo.
5. Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato.
6. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

#### **Art. 11 – Decadenza**

1. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 10 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
2. Il beneficiario decade dal diritto ad ottenere il contributo concesso quando si verifici una delle seguenti condizioni:

a) l'iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata,

b) sia stato violato l'obbligo di cui all'art. 10, comma 2, lettera c) , con conseguente impossibilità per il Comune ad adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o siano state accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.

3.La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L.241/90.

4.Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, la Giunta Comunale potrà riconoscere al richiedente il contributo rapportato alle sole spese sostenute.

5.Qualora sia stato concesso un contributo sottoforma di utilizzo di beni e/o strutture comunali, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

#### **Art. 12 – Responsabilità**

1.Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.

2.Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati dal beneficiario ad eseguire, a qualunque titolo, prestazioni, di qualsivoglia genere.

#### **Art. 13 – Albo dei beneficiari**

1.Ogni contributo erogato viene registrato all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

### **TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14 - Abrogazione e entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore seguendo il regime di esecutività e pubblicità della deliberazione che lo approva.